



PRIMA FIDUCIARIA S.P.A

Società Fiduciaria di
Organizzazione e di Revisione
Trustee & Trust Protector



PRIMA FIDUCIARIA

SOMMARIO

- 05 ▶ Premessa
- 07 ▶ Servizi
- 09 ▶ Intestazione fiduciaria
- 09 ▶ Obiettivi del fiduciante
- 10 ▶ Alcuni esempi di operazioni fiduciarie
- 11 ▶ Vantaggi per il fiduciante
- 12 ▶ Altre necessità professionali e commerciali
- 13 ▶ La Fiduciaria nei servizi specialistici
- 15 ▶ Intestazione Fiduciaria
- 16 ▶ La Fiduciaria nei patti parasociali e nei contratti
- 19 ▶ Modelli organizzativi per la prevenzione dei reati (D.LGS.231/01), regolamenti, procedure interne ed assessment
- 21 ▶ Il Trust
- 22 ▶ La Fiduciaria come Trustee
- 23 ▶ La Fiduciaria come Guardiano
- 23 ▶ Tipologie di Trust
- 26 ▶ Estratto della legge del Jersey in materia di Trustee
- 32 ▶ Codice Etico
Prima Fiduciaria Spa



PRIMA FIDUCIARIA E LA SUA MISSION

La missione della Fiduciaria consiste nella diffusione della conoscenza e dell'utilizzo degli strumenti di riservatezza e di protezione dei patrimoni previsti dall'Ordinamento, assicurando un punto di riferimento a tutti coloro che, a diverso titolo, necessitano dei servizi fiduciari.

PREMESSA



Nell'ordinamento italiano, la legge 23 novembre 1939, n. 1966, riserva alle società fiduciarie la possibilità di intestarsi fiduciariamente i beni dei propri clienti per amministrarli nel loro esclusivo interesse e per garantire loro un'assoluta riservatezza nei rapporti con i terzi. Ciò che distingue le società fiduciarie dai soggetti che svolgono attività di intermediazione finanziaria è il fatto di essere autorizzate dalla legge ad intestarsi i beni affidati loro per operare in nome proprio e per conto dell'effettivo proprietario che, dal punto di vista sostanziale, rimane tale anche dopo la cessione dei titoli alla società.

Lo strumento negoziale tramite cui viene ottenuto tale risultato è il negozio fiduciario.

L'intestazione fiduciaria di valori mobiliari (o di

quote di partecipazione societaria o di beni) integra così gli estremi dell'interposizione reale di persona, ove l'interposto acquista la titolarità dei valori o delle quote pur essendo, in virtù di un rapporto interno con l'interponente di natura obbligatoria, tenuto ad osservare un comportamento convenuto in precedenza con il fiduciante, nonché a ritrasferire i titoli a quest'ultimo ad una scadenza pattuita, ovvero al verificarsi di una situazione che determini il venir meno della "causa fiduciae".

L'attività professionale prestata dalle società fiduciarie realizza quindi un fenomeno di dissociazione tra proprietà formale e proprietà sostanziale, garantendo al fiduciante il perfetto anonimato.

Grazie a tale semplice meccanismo, l'intestazione fiduciaria risulta essere strumento duttile, in grado di garantire da un lato il rispetto di patti parasociali tra i soci o il rispetto di accordi contrattuali in cui le parti intendano vincolarsi irrevocabilmente tra loro, dall'altro di consentire agli imprenditori che non vogliono comparire al registro delle imprese di sviluppare una loro iniziativa imprenditoriale in via riservata rispetto ai concorrenti ed al sistema bancario.

SERVIZI





CONSULENZA ED ASSISTENZA

consulenza ed assistenza nell'intestazione e amministrazione fiduciaria di quote societarie, titoli e di patrimoni mobiliari e immobiliari.



GARANZIA

costruzione e garanzia di patti parasociali, di sindacati di voto e di blocco.



AMMINISTRAZIONE

Costruzione ed amministrazione di Trust, attività di Trustee e di Trust Protector.



CONSULENZA NEI PASSAGGI GENERAZIONALI

Consulenza ed assistenza nei passaggi generazionali di aziende e nelle pianificazioni successorie. Amministrazione fiduciaria di eredità.



ORGANIZZAZIONE SOCIALE

Organizzazione di aziende destinate ad essere condotte sotto amministrazione fiduciaria al fine di assicurare la riservatezza dei soci.



COSTRUZIONE DI MODELLI ORGANIZZATIVI

Costruzione di modelli organizzativi per la prevenzione dei reati penali, due diligence e revisioni legali.



INTERPOSIZIONE DI GARANZIA

Interposizione di garanzia nei contratti e negli atti societari al fine di realizzare patti fiduciari idonei a proteggere i patrimoni.

INTESTAZIONE FIDUCIARIA

Prima FIDUCIARIA Spa offre il servizio di amministrazione di beni e patrimoni per conto di terzi, con o senza intestazione fiduciaria.

In particolare può essere attuata:

- ▶ per beni già in possesso del cliente;
- ▶ per beni acquistati per conto dello stesso cliente, ed a sue esclusive spese;
- ▶ per il trasferimento della proprietà dei beni fiduciari, ferma restando l'intestazione degli stessi in capo alla società fiduciaria.

Quali OBIETTIVI si prefigge il fiduciante:

- ▶ che gli siano garantiti la custodia e l'amministrazione dei valori conferiti nel mandato fiduciario;
- ▶ che gli sia garantito l'esercizio dei diritti inerenti il trasferimento dei propri beni;
- ▶ che sia mantenuta una assoluta riservatezza nei confronti di tutti coloro che non siano dotati di un legittimo potere di indagine.

Tramite l'intestazione fiduciaria il cliente - fiduciante può ottenere i seguenti servizi per proprio conto:

- ▶ l'intestazione di depositi titoli e conti correnti;
- ▶ l'intestazione e amministrazione di titoli e valori mobiliari e contratti in genere;
- ▶ l'amministrazione di patrimoni, donazioni, legati, ecc.;
- ▶ la sottoscrizione di prestiti obbligazionari o strumenti di debito emessi da società quotate o non quotate;
- ▶ la partecipazione in società di capitali (quotate e non quotate);
- ▶ la sottoscrizione di aumenti di capitale e prestiti obbligazionari;
- ▶ il conferimento di mandati irrevocabili in occasione di passaggi generazionali;
- ▶ l'attribuzione di *stock option*;
- ▶ la sottoscrizione di polizze assicurative;
- ▶ la costruzione di solidi ed inattaccabili sistemi di garanzia, con particolare riferimento alle forme di pegno;
- ▶ l'intestazione di contratti di gestione patrimoniale.

Esempi di operazioni fiduciarie

Un soggetto, per conseguire i propri obiettivi, desidera riservare a favore di una determinata persona un certo patrimonio, ma nel contempo, finché in vita, vuole disporre del capitale di cui si tratta.

In questo caso può incaricare Prima Fiduciaria di effettuare le seguenti operazioni:

- a. affido di patrimoni familiari;
- b. destinazione di alcune disponibilità a favore di persone terze;
- c. deposito di somme a titolo di garanzia.

Prima Fiduciaria può sottoscrivere per conto del cliente - fiduciante una polizza vita sia in qualità di contraente che di beneficiaria, al fine di garantire al cliente la massima riservatezza nell'attribuire ai destinatari il capitale finale maturato.

Un imprenditore desidera lasciare l'azienda di famiglia ad uno dei figli che collabora in azienda. Nel rispetto della legittima può ottenere l'obiettivo desiderato. L'intervento della fiduciaria consente all'imprenditore di costruire in forma riservata, legale ed efficace il piano successorio.

Il cliente - fiduciante, per mancanza di tempo e per scarsa conoscenza degli strumenti finanziari, ha la necessità di monitorare costantemente il proprio patrimonio. Prima Fiduciaria, attraverso la collaborazione di consulenti finanziari indipendenti, permette di beneficiare di strumenti professionali di controllo sui propri investimenti e di accedere alla compensazione delle minusvalenze e plusvalenze realizzate.

VANTAGGI PER IL FIDUCIANTE

- La spersonalizzazione dei beni amministrati.
- La movimentazione di tutti i rapporti bancari accessi da Prima Fiduciaria su specifiche istruzioni.
- L'intestazione a Prima Fiduciaria di quote e/o azioni di società partecipate in nome e per conto del titolare effettivo.
- Il raggiungimento di particolari scopi nell'interesse di un soggetto terzo.
- L'autolimitazione nel disporre di alcuni beni nell'interesse di un soggetto terzo.

In questi casi il "fiduciante" può conferire un mandato a Prima Fiduciaria impartendo istruzioni irrevocabili, affinché la stessa abbia da attivarsi solo al verificarsi di predeterminati eventi.

- La riservatezza nei confronti del coniuge e/o della parentela in generale.
- La riservatezza nei confronti di terzi, necessaria o opportuna per il ruolo o l'incarico ricoperto.
- L'attuazione di patti di sindacato e di patti parasociali.

Altre necessità di natura professionale e/o commerciale

- Diversificare o ampliare la propria attività in altri settori commerciali.
- L'acquisizione di partecipazioni in altre imprese concorrenti.
- L'estromissione di soci non graditi per una nuova iniziativa.
- L'eliminazione di intestazioni di comodo (prestanome).
- Il superamento di vincoli di esclusiva nella commercializzazione di un marchio.

LA FIDUCIARIA NEI SEVIZI SPECIALISTICI

Le attività di revisione e di *due diligence*



La Fiduciaria è espressamente autorizzata alla revisione contabile di aziende.

Nell'ambito di tali attività rientrano i seguenti servizi specialistici che la Fiduciaria svolge mediante i propri revisori legali:

1 LA REVISIONE E LA CERTIFICAZIONE DEI PORTAFOGLI CREDITI DEI CLIENTI

Consiste nell'effettuare, mediante tecnica di circolarizzazione, una verifica conforme ai principi di revisione del portafoglio clienti di una società, certificandone le qualità alla Banca.

2 LA REVISIONE E LA CERTIFICAZIONE DELLO STATO DI SOLVENZA NEI CONFRONTI DEI FORNITORI

In quest'ambito la Fiduciaria è in grado di proporsi come punto di riferimento per la revisione dei conti di debito verso fornitori di una società, per verificare e certificare lo stato di solvenza.

3 LA VERIFICA DELLO STATO DI REGOLARITA' FISCALE E CONTRIBUTIVA DELLA SOCIETA'

4 LA REVISIONE VOLONTARIA DEL BILANCIO O LA *DUE DILIGENCE* DI AZIENDE

5 LA REVISIONE E LA CERTIFICAZIONE DEI PORTAFOGLI CREDITI BANCARI

In quest'ambito va ricordato che un portafoglio crediti della banca è soggetto a frequenti e complesse attività di verifica volte alla distinzione dei crediti in bonis dal credito c.d. problematico.

Non di rado i passaggi ad incaglio o sofferenza e le stime delle perdite su crediti richiedono processi tecnico-valutativi delicati.

Talvolta le società di revisione che certificano i bilanci e gli uffici tecnici interni, possono dover affrontare incertezze valutative, tali da condurre a stime eccessivamente prudenziali, che finiscono con l'averne un impatto negativo sui bilanci.

In questo contesto può essere utile un servizio di revisione legale indipendente dedicato alla "certificazione della qualità del credito", finalizzato a distinguere tra crediti in bonis, incagli e sofferenze, con procedimenti tecnici di stima separati rispetto a quelli seguiti dall'intermediario.

L'intestazione fiduciaria di portafogli crediti da recuperare

Talvolta il creditore incontra delle difficoltà “relazionali” nell’attivarsi per recuperare i crediti vantati verso la propria clientela.

Spesso si teme che, avviando azioni di recupero del credito, si finirà col perdere il cliente.

In questa situazione si finisce con il ritardare troppo l’avvio delle azioni recuperatorie, con il conseguente degrado del proprio portafoglio crediti.

La Fiduciaria può essere la soluzione in questi casi, in quanto, cedendo in amministrazione fiduciaria il credito da recuperare, si potrà interporre un soggetto terzo tra il fornitore ed il cliente, evitando di rovinare il rapporto commerciale.

Così il fornitore potrà spiegare al cliente che non dipende da lui l’azione recuperatoria, poiché lui si è limitato a cedere il credito, in quanto impossibilitato a fare altrimenti per esigenze di liquidità.

Al termine delle azioni di recupero, il credito recuperato dalla fiduciaria perverrà poi integralmente nelle casse del fornitore fiduciante che lo aveva conferito.



LA FIDUCIARIA NEI PATTI PARASOCIALI E NEI CONTRATTI





Non di rado gli assetti societari sono portatori di equilibri d'interessi da tutelare.

Spesso, nelle piccole società, tre soci sono anche tutti amministratori perché d'accordo tra loro.

Tuttavia, qualora venisse meno l'accordo di due con il terzo, quest'ultimo potrebbe essere escluso dall'amministrazione.

Tramite l'intestazione fiduciaria delle quote e la costruzione di un patto fiduciato, tale rischio può essere evitato, dando ad esempio disposizione alla Fiduciaria di nominare il consiglio di amministrazione soltanto in presenza di firma congiunta di tutti e tre i soci.

L'interposizione della Fiduciaria nei contratti permette poi di costruire potenti sistemi di garanzia, in grado di evitare gli inadempimenti contrattuali, mediante sistemi di firma congiunta tra le parti, sulle disposizioni poste a garanzia degli adempimenti.

MODELLI ORGANIZZATIVI PER LA PREVENZIONE DEI REATI (D.LGS.231/01), REGOLAMENTI, PROCEDURE INTERNE ED *ASSESTMENT*



Il difficile contesto di mercato con cui le imprese oggi si trovano a confrontarsi rende “l’organizzazione” aziendale strategica per il conseguimento del successo.

Misurare le variabili di costo, studiare i processi e ridefinirli secondo logiche di allocazione efficiente delle risorse disponibili rappresenta condizione essenziale per la riduzione degli sprechi e la generazione di valore aggiunto (marginalità aziendale).

Ancora, il controllo dei rischi: di credito (verso i clienti), di liquidità e di tasso (a fronte del grado di indebitamento), ma anche di mercato e di conformità alle norme, rappresenta un tema da cui qualunque operatore di mercato oggi non può più sottrarsi.

PrimaFiduciaria si propone come operatore qualificato per l’assistenza professionale nell’organizzazione delle aziende e nella definizione di protocolli interni di conformità alle norme, con speciale riferimento alle attività di intermediazione bancaria e finanziaria.

Il servizio è offerto attraverso uno specifico gruppo di lavoro, composto da legali e dottori commercialisti mediante:

(1) costruzione e gestione di modelli organizzativi per la prevenzione di reati penali. (D.lgs. n. 231/01);

(2) elaborazione di manuali delle procedure interne e momenti aziendali di verifica e riscontro;

(3) elaborazione di policy e regolamenti interni, specialmente in materia di finanza (MIFID), contrasto al riciclaggio e al terrorismo internazionale ed allo svolgimento di attività vigilate;

(4) attività di *assessment*.

IL TRUST

Il trust è uno strumento giuridico mediante il quale una persona o più persone (*Settlor*) trasferiscono il titolo di una o più proprietà ad uno o più gestori (*Trustee*), i quali assumono l'obbligo d'amministrare od utilizzare il patrimonio ricevuto a favore del beneficiario o dei beneficiari.



Con l'istituzione di un trust, le proprietà conferite escono dal patrimonio del Settlor e vengono a costituire un patrimonio separato, distinto dai beni personali del Trustee.

Perchè si utilizza l'istituto del Trust

- Per conseguire un maggior controllo sulla disposizione del patrimonio lasciato in eredità.
- Per provvedere alla cura di una persona a cui non si può affidare un patrimonio, perché incapace od impossibilitata ad occuparsi dell'amministrazione di beni.
- Per facilitare la cura ed il trasferimento di beni immobiliari.
- Per attuare passaggi generazionali.
- Per organizzare attività di gestione patrimoniale.
- Per gestire patti di sindacato, multiproprietà, fondi pensione o d'investimento.
- Per provvedere alla cura dei figli fissando a che età questi avranno il diritto a ricevere il possesso dei beni trasferiti nel trust.

La Fiduciaria come Trustee

La Fiduciaria esercita la propria attività di amministrazione di beni per conto di terzi ai sensi della Legge n. 1966/39.

Quindi anche l'attività di Trustee, quando viene esercitata da una Fiduciaria autorizzata, è soggetta alla vigilanza del Ministero dello Sviluppo Economico e della Banca d'Italia, con evidente garanzia e tutela dei beneficiari.

Nei trust proposti da Prima Fiduciaria Spa, tutti i beni conferiti in Trust sono di proprietà del Trust ed amministrati dalla Fiduciaria, facente funzioni di proprietario, nell'interesse del/dei beneficiario/i, con la più completa separazione tra il patrimonio della Fiduciaria e quello del Trust.

La tenuta del libro degli eventi, il rispetto delle formalità necessarie sulla vita di un Trust richiedono professionalità elevate che non sono facilmente reperibili sul mercato.

La responsabilità della Fiduciaria, negli incarichi di Trustee, è regolamentata dalla Legge regolatrice del Trust e, per quanto applicabili, dagli art. 1218, 1710 e 1717 del Codice Civile italiano.

La serietà dell'approccio, la conformità all'Ordinamento italiano e l'assoggettamento alla vigilanza pub-

blicistica rendono Prima Fiduciaria Spa il soggetto ideale a cui conferire l'incarico di Trustee.

La Fiduciaria come Guardiano

Può capitare che ad una banca o ad un soggetto portatore di legittimi interessi verso la posizione giuridica di un Trust possa essere concesso di nominare un Guardiano del Trust.

Il compito del Guardiano in un Trust è quello di vigilare sul perseguimento degli scopi del Trust e di assicurarne l'esecuzione, pretendendo dal Trustee l'adempimento delle sue funzioni.

Il Guardiano può sostituire il Trustee in caso di sue dimissioni e sino a che non venga nominato un nuovo Trustee.

Nell'ambito delle proprie funzioni il Guardiano, normalmente:

- a) ha il diritto al rendiconto della gestione;
- b) può esprimere la propria opinione su qualsiasi attività del trust, anche ove non espressamente prevista come obbligatoria;
- c) può esperire le eventuali azioni di rendiconto e di inadempimento, previste dall'ordinamento giuridico italiano;

d) nell'esecuzione del proprio incarico è tenuto ad agire secondo i principi di correttezza e buona fede.

Anche per tale tipologia di ruolo, Prima Fiduciaria Spa si propone come l'intermediario specializzato più adatto a garantire i portatori di interesse verso il Trust ed i beneficiari dello stesso.

TIPOLOGIE DI TRUST

Trust di strumenti finanziari

Rivolto alla tutela di particolari esigenze familiari, questo particolare servizio, avente contenuto standardizzato e predeterminato, permette di trasformare una certa disponibilità finanziaria in alcune soluzioni di investimento secondo le indicazioni fornite dal disponente come: gestioni patrimoniali, polizze assicurative, amministrazione titoli, ecc..

Le disposizioni vengono raccolte da una modulistica precontrattuale standardizzata con i soli riferimenti specifici alle operazioni proposte. Per tale tipologia di beni conferiti, il Trustee opererà secondo le indicazioni fornite dal cliente stesso o da un suo incaricato di fiducia (*protector*).

Trust Immobiliare

Permette di creare un patrimonio separato e garantito composto da una gestione immobiliare, senza ricorrere al più dispendioso strumento della normale SRL o SPA, e contestualmente porre le basi per una suddivisione ereditaria dell'intero patrimonio o comunque una suddivisione nel futuro di tali beni.

Durante la vigenza del trust, il Trustee potrà compiere tutte le operazioni utili alla gestione, ivi compresa la vendita.

Si consiglia questa tipologia di trust quando si intende gestire diversi immobili, quando si vuole proteggere tali patrimoni da aggressioni o procedure concorsuali future, e più in generale proteggere con una strategia intergenerazionale importanti patrimoni familiari.

Quando il patrimonio è significativo, la maggiore duttilità e sicurezza dello strumento permette generalmente di preferire il trust all'ormai desueto istituto del fondo patrimoniale.

Trust per disabili

Permette di gestire i più svariati valori patrimoniali

(immobili, denaro, beni mobili, valori mobiliari, polizze ecc.) in favore del soggetto disabile.

Lo strumento in questione risulta essere preferibile ad altre soluzioni qualora il controllo giudiziario lasci scarse possibilità di manovra per una efficiente e migliore gestione dei beni.

Si pensi, ad esempio, che per la vendita di un immobile in caso di amministrazione di sostegno, tutela e/o curatela è necessaria l'autorizzazione del Tribunale e che spesso gli investimenti non possono essere effettuati in altro modo se non in titoli di Stato.

Trust di famiglia

Questa tipologia di Trust è applicabile in svariati casi quali ad esempio: nei rapporti di convivenza, nei rapporti di parentela con figli, nipoti, o altri congiunti, negli aspetti riguardanti la successione, nelle crisi matrimoniali, ivi compresi i casi di separazione e divorzi. In quest'ultimo caso, il trust trova un'efficiente area di utilizzo nel diritto di famiglia quando si tratta di affrontare lo spinoso problema della sistemazione dei beni già comuni.

Spesso infatti gli ex coniugi "litigano" sulla intestazione di questi beni (si pensi al luogo dove la coppia

viveva) e, per comporre questo dissidio, frequentemente si ricorre all'intestazione ai figli, nella quale entrambi i coniugi trovano "garanzia".

I Trust di famiglia possono essere particolarmente utili per conservare la destinazione unitaria "post mortem" di determinati beni in ambito familiare, evitando il rischio di una frammentazione derivante dalla successione ereditaria e per assicurare la loro continuità con le generazioni future, ovvero in funzione di uno scopo determinato (si pensi alle dimore storiche, archivi di famiglia e collezioni d'arte).

Trust Societari

Si realizzano in genere per disciplinare i passaggi generazionali dell'impresa con maggior semplicità di quanto previsto dalla legge ordinaria.

I Trust societari sono particolarmente utili per separare parte dei patrimoni aziendali, per trasferire parte o interi rami di azienda, per proteggere i patrimoni aziendali, per salvaguardare le azioni o le quote sociali.

Quando un Trust viene utilizzato come "*holding*" è possibile ottenere rilevanti vantaggi fiscali (in termini di risparmio) sempre nel rispetto della legislazione italiana.

Trust a scopo di garanzia

Molto spesso si utilizza il Trust per conferire dei beni in garanzia.

In questo caso il bene messo a garanzia risulta un patrimonio separato e gestito ai fini di realizzare un determinato scopo. In questo modo, colui al quale viene prestata garanzia potrà contare su un patrimonio inattaccabile.

Un Trust di garanzia, opportunamente costituito, potrebbe essere un potente mezzo di garanzia anche per le banche, da utilizzare assieme o in alternativa alle tradizionali forme di ipoteca e pegno.

ESTRATTO LEGGE DEL JERSEY IN MATERIA DI TRUSTEE

Estratto Trust (Jersey) Law
1984 and amendments



ARTICOLO 21

Obblighi del Trustee

1. Un Trustee, nell'esercizio dei suoi doveri, dei suoi poteri o delle sue facoltà discrezionali, deve:

a) agire:

- (i) con la dovuta diligenza;
- (ii) come farebbe una persona prudente;
- (iii) al meglio delle sue possibilità e delle sue abilità;

b) osservare la massima buona fede.

2. Fermo restando quanto previsto da questa legge, un Trustee dovrà adempiere ed amministrare il Trust secondo le sue clausole.

3. Fermo quanto previsto dalle clausole del Trust, il Trustee deve:

- a) nei limiti della ragionevolezza, conservare il valore dei beni in Trust;
- b) nei limiti della ragionevolezza, incrementare il valore dei beni in Trust;

4. Peraltro, ove:

- a) sia autorizzato dalla Corte; oppure
- b) sia consentito da questa legge o espressamente previsto dalle clausole del Trust; un Trustee non potrà:
 - (i) direttamente o indirettamente profittare del suo ufficio; oppure

(ii) far sì o permettere che un'altra persona possa profittare direttamente o indirettamente di tale ufficio; oppure

(iii) per suo conto intrattenere rapporti con i Trustees o con ciò che abbia a che fare con i beni in Trust, che possano risultare a suo vantaggio.

5. Un Trustee deve tenere i conti e i documenti del suo ufficio;

6. Un Trustee deve tenere i beni in Trust separati da quelli suoi personali ed identificabili separatamente da qualunque altro bene dei quali egli sia Trustee;

7. Un Trustee di un Trust non caritatevole (non-charitable Trust) deve, in qualunque momento in cui non vi sia alcun guardiano, attivarsi affinché ne venga nominato uno nuovo;

8. Quando il Trustee di un Trust non caritatevole (non-charitable Trust) abbia ragione di ritenere che il guardiano non voglia, non sia adatto o sia incapace di agire, dovrà fare ricorso alla Corte per la sua revoca e la nomina di un sostituto.

ARTICOLO 23

Imparzialità del Trustee

Fermo quanto previsto dalle clausole del Trust, quando c'è più di un beneficiario, ovvero più di uno scopo, o al-

meno un beneficiario ed uno scopo, il Trustee deve essere imparziale e non adempiere il Trust a vantaggio o a spese di uno di essi a discapito degli altri.

ARTICOLO 24

Poteri dei Trustee

1. Fermo quanto previsto dalle clausole del Trust e nel rispetto dei doveri previsti da questa legge, il Trustee, in relazione ai beni in Trust, ha gli stessi poteri di una persona fisica che agisca quale proprietario di tali beni.

2. Il Trustee deve esercitare i suoi poteri solo nell'interesse dei beneficiari e nel rispetto delle clausole del Trust.

3. Le clausole del Trust possono richiedere che il Trustee debba ottenere il consenso di qualcuno prima di esercitare un potere o una facoltà.

4. Chi dia il consenso previsto al paragrafo (3) non può essere considerato Trustee per il solo fatto di aver prestato il suo consenso.

ARTICOLO 25

Delega rilasciata dal Trustee

1. Salvo quanto previsto dalle Disposizioni del Trust, un Trustee può delegare l'adempimento o l'esercizio di uno qualsiasi dei suoi compiti o poteri (tanto gestionali quanto dispositivi) ed ogni delegatario potrà a sua volta

ulteriormente delegare tali compiti o poteri.

2. Tranne nei casi in cui le Disposizioni del Trust prevedano espressamente il contrario, un Trustee:

a) Può delegare l'amministrazione di beni in Trust a gestori patrimoniali (*investment managers*) che il Trustee ragionevolmente ritenga competenti e qualificati per gestire l'investimento dei Beni in Trust e valersi di tali gestori patrimoniali;

b) Può avvalersi di commercialisti, avvocati, banche, brokers, custodi, consulenti finanziari, intestatari, agenti immobiliari, consulenti legali e di ogni altro professionista o soggetto, per curare qualsiasi affare del Trust o per detenere qualsiasi bene in Trust.

3. Un Trustee non potrà essere ritenuto responsabile delle perdite subite dal Trust in conseguenza delle deleghe o delle nomine previste da questo Articolo se il Trustee ha provveduto a tali deleghe o nomine o ha consentito la loro prosecuzione in buona fede e senza negligenza.

4. Un Trustee può autorizzare i soggetti indicati nel paragrafo (2) a trattenere qualsiasi commissione o altro pagamento generalmente corrisposto.

ARTICOLO 26

Compenso e spese del Trustee

1. Se non autorizzato da:

a) le disposizioni del Trust;

- b) un atto scritto di consenso di tutti i Beneficiari; oppure
- c) da un provvedimento della Corte,

un Trustee non ha diritto ad un compenso per le attività da lui prestate.

2. Fermo restando quanto previsto nel precedente paragrafo (1), quando l'atto di trust non contiene previsioni in merito alla sua remunerazione, un Trustee professionale ha diritto a ricevere una remunerazione ragionevole per i servizi forniti, successivamente all'entrata in vigore del presente paragrafo.

3. Un Trustee può effettuare rimborsi a suo favore da parte del Trust o pagare direttamente dal Trust tutte le spese ed i debiti ragionevolmente affrontati per il Trust.

ARTICOLO 27

Potere di assegnazione

Salvo quanto previsto dalle Disposizioni del Trust, un Trustee può, senza il consenso dei beneficiari, assegnare i Beni in Trust per la soddisfazione, o in vista della soddisfazione, della Posizione di un Beneficiario, con le modalità ed in conformità alle valutazioni che ritenga più opportune.

ARTICOLO 30

Responsabilità per Violazione del Trust

1. Salvo quanto previsto da questa Legge e dalle Disposizioni del Trust, il Trustee è responsabile per ogni violazione del Trust da lui commessa o nella quale abbia concorso.

2. Il Trustee che sia responsabile per una violazione del Trust è responsabile per:

a) La perdita o la diminuzione del valore dei beni in Trust che sia causata da tale violazione;

b) Ogni elemento che i beni in Trust avrebbero maturato se non ci fosse stata tale violazione.

3. Quando vi siano due o più violazioni del Trust, il Trustee non può compensare il vantaggio che possa essere derivato da una violazione del Trust con la perdita che possa essere occorsa a causa di un'altra violazione del Trust.

4. Un Trustee che si dimetta al fine di agevolare una violazione del Trust è responsabile per tale violazione del Trust come se non si fosse dimesso.

5. Un Trustee non è responsabile per le violazioni del Trust commesse prima della sua nomina, se quelle violazioni sono state commesse da altri.

6. Un Trustee non è responsabile per le violazioni del Trust commesse da un co-Trustee a meno che:

a) Il Trustee sia venuto a conoscenza, o sarebbe dovuto venire a conoscenza, di tali violazioni del Trust o dell'int-

enzione del co-Trustee di commetterle;

b) Il Trustee abbia compiuto passi per occultare tali violazioni del Trust, o l'intenzione di commetterle, oppure abbia mancato di attivarsi opportunamente entro un ragionevole lasso di tempo per proteggere o integrare i beni in Trust o per prevenire la violazione del Trust.

7. Un beneficiario può:

a) liberare il Trustee da responsabilità nei confronti del beneficiario per una violazione del Trust;

b) impegnarsi verso il Trustee a tenerlo indenne da responsabilità davanti una violazione del Trust.

8. Il paragrafo (7) non si applica a meno che il beneficiario:

a) abbia capacità di agire;

b) abbia piena consapevolezza di tutti i fatti rilevanti;

c) non sia stato scorrettamente indotto dal Trustee secondo quanto previsto dal paragrafo (7).

9. Quando due o più Trustee siano responsabili riguardo ad una violazione del Trust, lo saranno in solido.

10. Un Trustee che venga a conoscenza di una delle violazioni del Trust riferite al paragrafo (5) deve intraprendere ogni ragionevole iniziativa affinché tale violazione venga rimediata.

11. E' inefficace qualsiasi Disposizione di un Trust che liberi, escluda o limiti preventivamente la responsabilità del Trustee per violazioni del Trust derivanti dalla sua fraud, condotta volontaria o colpa grave.

12. Questo articolo integra quanto previsto dall'art. 56.

CODICE ETICO
PRIMA FIDUCIARIA SPA



TITOLO 1° DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO 1° DEFINIZIONI, PRINCIPI, VALORI E MISSIONE

Articolo 1 (Definizioni)

1. Nel presente Codice s'intendono per:

- a) Fiduciaria: Prima Fiduciaria SpA.
- b) Bilancio Sociale: documento informativo che analizza in prospettiva sia consuntiva che programmatica la concretizzazione della Missione e dei Valori aziendali nelle strategie e nelle attività proprie della Fiduciaria, fornendo risultati e approfondimenti sugli effetti e gli impatti che vengono generati nei confronti dei portatori di interessi.
- c) Codice Etico: il presente testo normativo, contenente l'enunciazione dei principi, dei valori e della missione della Fiduciaria e dei conseguenti criteri di condotta, al cui rispetto sono tenuti tutti i Destinatari individuati alla successiva lettera g) del presente articolo.
- d) Società strumentali: le società controllate dalla Fiduciaria.
- e) Collaboratori: tutte le persone che collaborano con la Fiduciaria in virtù di un rapporto "parasubordinato" o forme contrattuali assimilabili (prestazioni di lavoro tem-

poraneo, Somministrazione di manodopera, a progetto, mandato di agenzia, ecc.).

f) Clienti: soggetti pubblici o privati in relazione contrattuale con la Fiduciaria.

g) Destinatari: i soci della Fiduciaria, i dipendenti, i collaboratori, i consulenti, il personale delle società strumentali della Fiduciaria, i fornitori, i procuratori e qualsiasi altro soggetto che possa agire in nome e per conto della Fiduciaria, in quanto tenuto all'osservanza del presente Codice Etico.

h) Dipendenti: tutti coloro che intrattengono con la Fiduciaria, e con le società strumentali della stessa, un rapporto di lavoro subordinato.

j) Procuratori speciali: i professionisti che, in possesso delle prescritte abilitazioni professionali, abbiano ricevuto procura a rappresentare la Fiduciaria.

k) Fornitori: controparti nei processi di acquisto di beni e servizi.

l) Organo amministrativo: l'organo amministrativo e decisionale della Fiduciaria.

Articolo 2 (Principi generali)

1. Tutti i Destinatari del Codice Etico devono conformarsi alle disposizioni in esso contenute, con correttezza e trasparenza dei comportamenti. Sono vietati i comportamenti che, pur essendo attuati nel rispetto

formale delle disposizioni del presente Codice Etico, ne violino la sostanza e comunque conducano a risultati incompatibili con le disposizioni del presente Titolo.

2. Le disposizioni contenute nel Codice Etico integrano le regole di comportamento che il personale è tenuto ad osservare in virtù delle normative vigenti, dei contratti di lavoro, delle procedure interne, nonché dei codici di comportamento cui tempo per tempo la Fiduciaria aderisce (ovvero emana internamente).

3. Nel caso in cui anche una sola delle disposizioni del Codice Etico dovesse entrare in conflitto con disposizioni previste nelle procedure o nei regolamenti interni, il Codice Etico prevarrà su qualunque di queste disposizioni.

4. In nessun caso il perseguimento dell'interesse della Fiduciaria, o il conseguimento di un vantaggio per il medesimo, potrà giustificare l'adozione di un comportamento illecito o, comunque, in contrasto con i principi contenuti nel presente Codice.

Articolo 3 (Valori fondamentali)

1. La Fiduciaria erige le proprie fondamenta sul principio di correttezza e trasparenza dei comportamenti, sull'onestà, sull'efficienza e sulla professionalità nei rapporti con i terzi.

2. I valori fondamentali posti a base dell'attività della Fiduciaria sono:

- l'apertura permanente della Fiduciaria a nuove collaborazioni con dottori commercialisti, avvocati e notai operanti sull'intero territorio nazionale;

- la diffusione dei servizi fiduciari e della cultura della protezione del patrimonio;

- la responsabilità sociale e l'attenzione verso gli altri;

- lo spirito di servizio a favore dell'imprenditoria e della libera iniziativa economica;

- la tutela della legalità.

Articolo 4 (Missione della Fiduciaria)

La missione della Fiduciaria consiste nella diffusione della conoscenza e dell'utilizzo degli strumenti di riservatezza e di protezione dei patrimoni previsti dall'Ordinamento, assicurando un punto di riferimento a tutti coloro che, a diverso titolo, necessitano dei servizi fiduciari.

Articolo 5 (Disposizioni programmatiche)

1. La Fiduciaria adotta e diffonde il presente Codice Etico e di comportamento, cui sono tenuti a conformarsi gli Organi amministrativi della Fiduciaria, i dipendenti, i consulenti e i collaboratori, i fornitori, i procuratori e qualsiasi altro soggetto che possa agire in nome e per conto della

Fiduciaria.

2. La Fiduciaria conforma la propria condotta operativa al presente Codice Etico, e a tal fine si impegna:

a) ad assicurare e promuovere il rispetto rigoroso delle leggi nazionali e comunitarie e dei regolamenti vigenti nonché dei principi di trasparenza, lealtà e correttezza comunemente accettati nella conduzione degli affari;

b) ad assicurare e promuovere il rispetto di tutte le regole organizzative e procedurali adottate, specialmente quelle relative alla prevenzione della commissione di reati;

c) a promuovere e richiedere il rispetto di tutte le leggi, i regolamenti, i principi e le regole organizzative e procedurali di cui ai punti precedenti anche da parte dei destinatari e dei propri clienti;

d) ad astenersi da comportamenti illeciti, o in ogni caso non conformi ai principi sopra enunciati, nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, le Autorità di Vigilanza, i dipendenti, i clienti e i concorrenti;

e) a garantire l'osservanza dei principi di trasparenza, onestà ed affidabilità nei confronti delle proprie controparti e in genere della comunità.

3. Dell'attuazione del Codice Etico è dato conto nel Bilancio Sociale della Fiduciaria.

TITOLO 2°

CAPO 1° PROCURATORI

Articolo 6 (I Procuratori)

1. I Procuratori della Fiduciaria sono tenuti al rispetto del presente Codice Etico conformando la propria attività ai valori ed ai principi indicati nel precedente Titolo 1°. Gli stessi sono tenuti a conformarsi alla normativa, pro tempore vigente, per ogni situazione che possa essere ritenuta, anche potenzialmente, in conflitto di interessi con la Fiduciaria.

2. I rapporti tra i Procuratori sono ispirati ad uno spirito di servizio e di protezione nei confronti del Cliente.

CAPO 2° RISORSE UMANE

Articolo 7 (Centralità delle risorse umane)

1. La Fiduciaria riconosce la centralità delle proprie risorse umane, quale fattore essenziale per uno sviluppo equilibrato e costante della propria organizzazione e ne cura

nel tempo la crescita professionale, la conoscenza e la puntuale informazione sui valori guida della Fiduciaria.

2. La Fiduciaria realizza condizioni di lavoro idonee a tutelare l'integrità psico-fisica del proprio personale, evitando ogni sorta di arbitraria e ingiusta discriminazione, di illecito condizionamento o di indebito disagio.

3. La Fiduciaria si impegna ad adottare criteri di imparzialità, merito, competenza e professionalità per qualunque decisione inerente ai rapporti di lavoro con i propri dipendenti e collaboratori. È vietata qualsiasi illecita pratica discriminatoria nella selezione, assunzione, formazione, gestione, sviluppo e retribuzione del personale.

4. Nella selezione del personale la Fiduciaria contrasta ogni forma di nepotismo o favoritismo.

Articolo 8 (Tutela della persona)

1. La Fiduciaria tutela l'integrità morale dei propri Dipendenti e Collaboratori, garantendo il diritto a condizioni di lavoro rispettose della dignità della persona.

2. Allo scopo di fornire ogni più ampia garanzia a tutela delle proprie risorse umane, l'Organo amministrativo della Fiduciaria opera affinché non si verifichino atti di violenza psicologica oppure atteggiamenti o comportamenti discriminatori o lesivi della persona, delle sue convinzioni o condizioni.

3. La Fiduciaria previene e contrasta gli atti di discriminazione, mobbing, vessazione e condanna ogni forma di discriminazione per motivi legati al sesso, alle preferenze sessuali, alla razza, allo stato di salute, alla nazionalità, alle opinioni politiche e sindacali, alle credenze religiose.

4. Chiunque ritenga di essere stato oggetto di discriminazioni o molestie provvederà a segnalare l'accaduto all'Organo amministrativo della Fiduciaria che, dopo aver attentamente valutato le specifiche circostanze e la gravità dei comportamenti, adotterà gli opportuni provvedimenti.

Articolo 9 (Gestione del personale e sicurezza sul posto di lavoro)

1. Le promozioni e più in generale l'accesso a ruoli e/o incarichi nella Fiduciaria sono attribuiti in considerazione delle competenze e delle capacità dei singoli, sulla base delle specifiche esigenze della Fiduciaria e senza discriminazione alcuna.

2. La Fiduciaria promuove la sicurezza sul posto di lavoro, assicurando una adeguata formazione del proprio personale e curando il rispetto delle normative tempo per tempo vigenti in materia.

CAPO 3° CLIENTI E FORNITORI

Articolo 10 (Rapporti con i clienti)

1. La clientela rappresenta una componente fondamentale del patrimonio della Fiduciaria: ad essa è attribuita la massima cura ed attenzione, con l'obiettivo costante di soddisfarne al meglio bisogni ed aspettative. Il soddisfacimento delle esigenze dei clienti rappresenta un dovere da attuarsi nel rispetto dei valori di correttezza, onestà, efficienza e professionalità.

2. La Fiduciaria aborrisce ogni forma di reato e non intrattiene relazioni, dirette o indirette, con soggetti dei quali sia conosciuta e provata l'appartenenza ad organizzazioni criminali o comunque operanti al di fuori della liceità. La Fiduciaria si impegna a dare attuazione con il massimo scrupolo a tutte le iniziative anticrimine previste da norme di legge.

3. La Fiduciaria attua progetti e iniziative tese a rafforzare la qualità del servizio erogato ai clienti e a migliorare la relazione con essi.

4. Tutti i soggetti che operano nei confronti della clientela, in nome e/o per conto della Fiduciaria, ivi compresi i consulenti esterni, devono rispettare gli obblighi concernenti la tutela della collettività dai fenomeni di terrorismo, eversione dell'ordine democratico e riciclaggio, pr-

estando particolare attenzione a quelli relativi alla comunicazione per la repressione e il contrasto del finanziamento del terrorismo e dell'eversione dell'ordine democratico.

5. Tutti i contratti, le forme di comunicazione e relazione con il cliente, compresi i messaggi pubblicitari, sono gestiti in base a criteri di condotta improntati a chiarezza e trasparenza, nel rispetto delle disposizioni tempo per tempo applicabili.

Articolo 11 (Rapporti con i fornitori)

1. La Fiduciaria gestisce il processo di acquisto di beni e servizi secondo criteri di affidabilità, economicità e qualità del fornitore.

2. Fermo restando quanto disposto dal precedente comma, nel rapporto con i fornitori, a parità di offerta qualitativa, la Fiduciaria privilegia il consolidamento delle relazioni con i fornitori storici.

Nell'instaurazione di nuovi rapporti di fornitura, la Fiduciaria predilige la scelta di fornitori che siano anche Clienti.

3. La Fiduciaria considera il rapporto con i fornitori il punto di partenza delle attività di miglioramento dei processi e dei servizi.

Articolo 12

(Omaggi ed utilità nei rapporti con i terzi)

1. Nei rapporti di affari con i terzi sono vietate dazioni, benefici ed altre utilità, tali da ledere l'immagine della Fiduciaria o da poter essere interpretati come finalizzati a ottenere un trattamento di favore.
2. Sono consentiti omaggi di modico valore, volti a promuovere l'immagine della Fiduciaria, la cui offerta rientri nelle consuetudini, sempre che essi non siano stati sollecitati dal Destinatario e non siano tali da poter suscitare l'impressione che la loro offerta comporti indebiti vantaggi per chicchessia.

CAPO 4°

COLLETTIVITA' E MEDIA

Articolo 13

(Rapporti con la collettività)

1. La Fiduciaria esercita la propria attività professionale a favore della collettività, promuovendo a tal fine ogni iniziativa coerente con la propria missione individuata al precedente art. 4 del presente Codice.
2. In attuazione del precedente comma, la Fiduciaria sostiene con tutti i mezzi a propria disposizione ed in partico-

olare con onorari agevolati:

- (i) le nuove iniziative imprenditoriali;
- (ii) le imprese in difficoltà;
- (iii) le iniziative di introduzione in azienda di modelli organizzativi per la prevenzione dei reati penali.

Articolo 14

(Rapporti con i media)

1. La Fiduciaria garantisce la corretta informazione dei propri stakeholders sia mediate i mezzi di comunicazione tradizionale, sia tramite il proprio sito internet.
2. La Fiduciaria predilige, quale forma di comunicazione primaria dei propri valori e della propria attività, le forme di rapporto diretto tra il proprio personale e gli interlocutori sociali.
3. Salvo quanto indicato nei precedenti commi, allo scopo di garantire una coerenza delle comunicazioni ufficiali della Fiduciaria, tutti gli interventi di comunicazione esterna, che comportano la spendita del nome o del marchio della Fiduciaria, debbono essere preventivamente autorizzati dall'Organo amministrativo.
4. Qualora gli Amministratori, i Procuratori, i Dipendenti ed i Collaboratori presenzino a manifestazioni, convegni o incontri in funzione di rappresentanza della Fiduciaria, gli stessi avranno cura di mantenere un comportamento consono a garantire ed incrementare l'immagine positiva

di cui gode la Fiduciaria, astenendosi, se non preventivamente autorizzati dall'Organo amministrativo della Fiduciaria, dal rilasciare pubbliche dichiarazioni che possano impegnare la Fiduciaria.

CAPO 5° AUTORITA'

Articolo 15 (Rapporti con il Ministero dello Sviluppo Economico, la UIF e l'Amministrazione Finanziaria)

1. Le relazioni della Fiduciaria con il Ministero dello Sviluppo Economico e la Pubblica Amministrazione in genere debbono ispirarsi alla più rigorosa osservanza delle disposizioni di legge, regolamentari e deontologiche applicabili e non possono in alcun modo compromettere l'integrità o la reputazione della Fiduciaria.

2. I rapporti istituzionali con i soggetti di cui al precedente comma, volti alla rappresentazione e tutela degli interessi della Fiduciaria, sono riservati esclusivamente alle funzioni competenti ed alle responsabilità a ciò delegate e vanno esercitati in maniera trasparente, rigorosa e coerente, evitando atteggiamenti dai quali possano dedursi tentativi di influenzare impropriamente e/o indebitamente l'attività e le opinioni delle medesime Amministrazioni.

Articolo 16 (Rapporti con l'Autorità Giudiziaria)

La Fiduciaria opera, nello svolgimento delle specifiche attività, in modo lecito e corretto, e garantisce la massima collaborazione all'Autorità Giudiziaria ed agli Organi dalla stessa delegati.

In caso di ispezioni e verifiche da parte delle pubbliche Autorità, sia nei confronti della Fiduciaria che dei propri Clienti, sarà messa a disposizione dell'Autorità Giudiziaria tutta la documentazione sussistente con assoluto divieto di distruggere o alterare registrazioni, verbali, scritture contabili e qualsiasi tipo di documento, nonché mentire o persuadere altri in tal senso.

CAPO 6° CONTABILITA', RICICLAGGIO E SISTEMI DI CONTROLLO

Articolo 17 (Registrazioni contabili e Bilanci)

1. Gli adempimenti contabili ed i bilanci devono consentire la rappresentazione di un quadro attendibile e fedele della situazione della Fiduciaria.

2. Nei loro comportamenti gli Amministratori, i Procuratori, i Dipendenti e i Collaboratori sono obbligati ad asten-

ersi da qualsiasi atto, attivo od omissivo, che violi direttamente o indirettamente i principi di cui al comma precedente oppure le procedure interne che attengono alla formazione dei documenti contabili e alla loro rappresentazione all'esterno.

3. Devono essere attuate adeguate ed opportune modalità di conservazione della documentazione contabile, al fine di garantire la veridicità di ciascun documento.

Articolo 18 (Riciclaggio di denaro)

1. La Fiduciaria garantisce il pieno rispetto della vigente normativa antiriciclaggio e delle disposizioni emanate dalle competenti Autorità.

2. I destinatari sono tenuti pertanto a verificare in via preventiva le informazioni disponibili sui clienti, sui fornitori e più in generale sulle controparti commerciali, in maniera tale da evitare qualsiasi implicazione della Fiduciaria in operazioni idonee, anche potenzialmente, a favorire il riciclaggio di denaro.

Articolo 19 (Controlli interni)

1. L'attività svolta dalla Fiduciaria è soggetta ad un articolato sistema di controlli interni, al fine di assicurare tempo

per tempo il rispetto di tutti gli adempimenti da parte della clientela e di monitorare nel continuo la qualità dei servizi erogati.

2. L'Organo amministrativo della Fiduciaria promuove la cultura dei controlli.

CAPO 7° INFORMAZIONI RISERVATE E TUTELA DELLA PRIVACY

Articolo 20 (Tutela della privacy)

1. La Fiduciaria garantisce il rispetto delle disposizioni normative tempo per tempo vigenti in materia di privacy e si impegna a tutelare la riservatezza di tutte le informazioni di qualsivoglia natura od oggetto di cui entri in possesso nello svolgimento della propria attività, evitando ogni uso improprio o indebita diffusione di tali informazioni e cura l'applicazione ed il costante aggiornamento di specifiche procedure interne.

2. Ciascun Destinatario è obbligato ad assicurare la massima riservatezza delle informazioni dei Clienti di cui viene a conoscenza.

3. È vietata qualsiasi indagine sulle idee, le preferenze, i gusti personali e, in generale, la vita privata di Amminist-

ratori, Procuratori, Dipendenti e Collaboratori della Fiduciaria.

TITOLO 3° DISPOSIZIONI FINALI

CAPO1° ATTUAZIONE DEL CODICE ETICO E SANZIONI DISCIPLINARI

Articolo 21 (Attività di comunicazione e formazione)

Le previsioni contenute nel presente Codice Etico, oltre ad essere portate a conoscenza dei Destinatari, saranno fatte oggetto di autonome e periodiche iniziative di formazione.

Articolo 22 (Accertamento delle violazioni e appli- cazione delle sanzioni).

1. Eventuali violazioni del Codice Etico dovranno essere segnalate da chiunque ne venga a conoscenza all'Orga-

no amministrativo della Fiduciaria.

2. L'accertamento delle violazioni dei doveri previsti nel Codice Etico è condotto dall'Organo amministrativo della Fiduciaria.

3. I Destinatari che pongono in essere condotte in violazione del Codice Etico, ricevono una sanzione proporzionata, efficace e dissuasiva.

4. L'applicazione delle sanzioni nei confronti dei Dipendenti avviene nel rispetto delle disposizioni di legge e delle previsioni contenute negli accordi – anche individuali – e nei contratti collettivi di lavoro, in particolare con riferimento agli artt. 7 e segg. della Legge 20 maggio 1970, n. 300 e delle disposizioni contenute nei C.C.N.L. applicabili.

5. L'applicazione delle sanzioni nei confronti degli Amministratori e dei Procuratori è decisa dall'Organo amministrativo della Fiduciaria in base ad un principio di proporzionalità e può comportare, nei casi più gravi, la revoca del mandato.

PRIMA FIDUCIARIA SPA

Fiduciaria di Organizzazione e di Revisione

Trustee & Trust Protector

Codice fiscale e n. d'iscrizione del Reg. Imprese di Padova n. 04463150286

REA PD - 391478

Autorizzazione ex Decreto Ministero dello Sviluppo Economico del 30/06/2010

Sede Legale

Via L. Pierobon, n.105

35010 - Limena (PD) Italia

Telefono: +39 (049) 5910244

Fax: +39 (049) 9271534

info@primafiduciaria.it

Sede Operativa

Via F. Filzi, n. 2

20124 - Milano (MI) Italia

Telefono: +39 (02) 87197407

Fax: +39 (02) 87181044

info@primafiduciaria.it

Sede Operativa

Piazza A. Diaz, n. 8

35010 - Limena (PD) Italia

Telefono: +39 (049) 5910244

Fax: +39 (049) 9271534

info@primafiduciaria.it